

Roma,

UNIONCAMERE
PIAZZA SALLUSTIO 21
00187 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-12/2014
Ente pubblico UNIONCAMERE
Istanza presentata il 02/04/2014*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 22 del DPR n. 641 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Unioncamere chiede di conoscere il parere della scrivente in merito alla corretta applicazione della tassa sulle concessioni governative, di cui all'articolo 22, punto 8), della tariffa allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 641, per le iscrizioni delle imprese nell'Albo nazionale gestori ambientali, istituito con l'articolo 212 del D. Lgs n. 152 del 2006.

Tale Albo è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'istante precisa che l'iscrizione all'albo da parte delle imprese costituisce

autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti ed avviene mediante presentazione della domanda alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa. Detta iscrizione è soggetta a rinnovo, ogni cinque o dieci anni, a seconda del tipo di attività.

L'iscrizione dell'impresa con la relativa attività, precisa Unioncamere, non è, tuttavia, sufficiente ad individuare l'ambito effettivo di autorizzazione in quanto, a seconda dei requisiti dimostrati, essa viene collocata in categorie di attività autorizzate, a loro volta articolate in classi dimensionali che specificano gli ambiti entro i quali l'impresa può operare. Il sistema così delineato prevede che l'autorizzazione per una classe dimensionale consente di operare anche in tutte le classi minori.

Ogni impresa, inoltre, può richiedere l'iscrizione in più di una categoria di attività, ottenendo così tante autorizzazioni quante sono le categorie nelle quali può operare. L'istante chiede di conoscere se la tassa in questione sia dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'impresa all'Albo, anche nel caso in cui l'impresa richieda l'iscrizione in nuove categorie di attività o richieda, all'interno della medesima categoria di attività, l'iscrizione in una classe dimensionale maggiore.

L'istante chiede, inoltre, di conoscere se anche per il rinnovo (quinquennale o decennale) dell'iscrizione nell'Albo sia dovuta la tassa e se, infine, rilevino, ai fini della tassa sulle concessioni governative, anche le variazioni (ad esempio anagrafiche, o l'inserimento o cancellazione di veicoli in categorie già attive, la sostituzione del responsabile tecnico, l'importo della fidejussione prestata ecc.), che non portano alla modifica della sfera di attività autorizzata in capo al soggetto iscritto.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che sia dovuto il versamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione all'Albo da parte delle imprese nelle categorie di attività individuate dalla normativa, ovvero, per il rinnovo dell'iscrizione.

A parere dell'istante, anche nel caso in cui venga emesso un unico provvedimento di iscrizione riguardante più categorie di attività, la tassa sulle concessioni governative deve essere emessa con riferimento a ciascuna attività autorizzata.

Inoltre, poiché l'iscrizione dell'impresa in una determinata categoria autorizza l'esercizio dell'attività cui si riferisce detta iscrizione, l'impresa inserita in una classe dimensionale non è autorizzata ad esercitare attività ricomprese in classi dimensionali maggiori rispetto a quella nella quale è iscritta.

Pertanto, l'istante è dell'avviso che sia necessario il pagamento della tassa sulle concessioni governative ogni volta che l'impresa, già iscritta in una determinata categoria di attività, ottenga l'autorizzazione all'aumento della classe dimensionale per la medesima categoria già autorizzata.

Al contrario, l'istante sostiene che le variazioni che non portano alla modifica della sfera di attività autorizzata in capo al soggetto iscritto non debbano essere assoggettate al pagamento della tassa sulle concessioni governative, in quanto non influiscono sugli elementi sostanziali dell'iscrizione in essere, rappresentati dalle categorie e classi di attività, come previste dalla normativa vigente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 stabilisce che *"E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, (...), articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in sezioni regionali e*

provinciali, istituite presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano...".

Il comma 5 del citato articolo stabilisce che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi...".

Ai sensi del comma 6 "L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime".

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione delle tasse sulle concessioni governative, si rammenta che l'articolo 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 641 individua l'oggetto della tassa in tutti "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa..." .

In particolare, ai fini in esame, rileva la previsione di cui all'articolo 22, punto 8, della tariffa annessa al citato DPR n. 641 del 1972, secondo cui è dovuta la tassa sulle concessioni governative per le "Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 ...".

Tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua l'"Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)".

Dal disposto normativo sopra richiamato, deriva che sconta la tassa sulle concessioni governative, nella misura di euro 168,00, l'iscrizione, effettuata a seguito di richiesta da parte dell'interessato in un albo che abilita all'esercizio di una attività industriale, commerciale e di professioni, arti o mestieri.

Per quanto concerne l'Albo nazionale gestori ambientali, il presupposto di

applicazione della tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972, sorge ogni volta che, a seguito di richiesta, venga espletata la formalità di iscrizione nell'albo, in quanto detta iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha natura abilitante allo svolgimento delle relative attività.

Pertanto, anche quando con un unico provvedimento si autorizza l'esercizio di più attività deve essere corrisposta la tassa con riferimento a ciascuna attività autorizzata.

A parere della scrivente, anche l'iscrizione in una diversa categoria di attività, richiesta da un soggetto già iscritto, è soggetta alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22 della tariffa, in quanto, come rilevato da codesta amministrazione, in assenza di detta iscrizione, è precluso l'esercizio delle attività indicate in quella determinata categoria.

Il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative è, dunque, dovuto in quanto la nuova iscrizione permette l'esercizio della relativa attività economica.

Tali principi devono essere tenuti in considerazione anche al fine di stabilire l'applicabilità della tassa nel caso in cui una impresa già iscritta in una categoria chieda un aumento di classe dimensionale, ovvero nel caso in cui il soggetto già iscritto richieda l'inserimento nell'autorizzazione dei singoli servizi specificati all'interno di una particolare categoria.

Pertanto, qualora a seguito delle richieste avanzate dagli interessati, la Camera di Commercio, previa valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, proceda ad una nuova iscrizione dell'impresa interessata, autorizzandola, nell'ambito della medesima categoria, all'esercizio dell'attività per una più ampia classe dimensionale, ovvero per nuovi servizi, deve essere corrisposta nuovamente la tassa sulle concessioni governative per la nuova iscrizione effettuata.

Con riferimento al rinnovo dell'iscrizione, si rammenta che ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 641 del 1972 la tassa sulle concessioni governative deve essere corrisposta anche in occasione del rinnovo "... allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di

nuovo posti in essere".

Pertanto anche in occasione del rinnovo dell'iscrizione previsto dal citato articolo 212 del decreto legislativo n.152 del 2006 deve essere nuovamente corrisposta la tassa.

Si concorda, infine, con l'istante, in merito all'irrilevanza, ai fini della tassazione, di alcune variazioni apportate all'iscrizione, quali ad esempio quelle anagrafiche o relative all'inserimento/cancellazione di veicoli, come pure le variazioni relative all'importo di fidejussione prestata. Dette variazioni non comportano, infatti, una modifica della sfera di attività autorizzata in capo al soggetto iscritto e, pertanto, non devono essere assoggettate alla tassa sulle concessioni governative.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Dodero